



Ordinanza del DEFR concernente la liberazione di scorte obbligatorie di oli e grassi commestibili

del 17 dicembre 2018

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR),
visto l'articolo 21 dell'ordinanza del 10 maggio 2017¹ sull'approvvigionamento
economico del Paese,
ordina:*

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica agli oli e grassi commestibili seguenti:

| Voce di tariffa ² | Designazione della merce |
|--|--|
| ex 1507. 1090, 9018, 9019, 9098, 9099 | – Olio di soia e sue frazioni |
| ex 1508. 1090, 9018, 9019, 9098, 9099 | – Olio d'arachidi e sue frazioni |
| ex 1511. 1090, 9018, 9019, 9098, 9099 | – Olio di palma e sue frazioni |
| ex 1512. 1190, 1918, 1919, 1998, 1999 | – Olio di girasole |
| ex 1513. 1190, 1918, 1919, 1998, 1999, 2190, 2918, 2919, 2998, 2999 | – Oli di cocco (olio di copra), di palmista o di babassù e loro frazioni |
| ex 1514. 1190, 1991, 1999, 9190, 9991, 9999 | – Olio di ravizzone o di colza, anche a basso tenore di acido erucico nonché olio di senape e sue fra- zioni |

RS 531.211.34

¹ RS 531.11

² RS 632.10, allegato

Art. 2 Quantità massima

La quantità massima di oli e grassi commestibili che può essere liberata corrisponde alla differenza tra il fabbisogno comprovato in Svizzera e la quantità liberamente disponibile sul mercato interno.

Art. 3 Liberazione di scorte

¹ Il proprietario di scorte obbligatorie che non dispone di scorte d'esercizio sufficienti e si trova nell'impossibilità di compensare in altro modo tale carenza può chiedere la liberazione delle scorte obbligatorie al settore alimentazione. La domanda deve essere motivata.

² Il settore alimentazione determina la quantità liberata e la durata della liberazione. Esso emana una decisione e informa la Segreteria di Stato dell'economia.

Art. 4 Adeguamento del contratto per la costituzione di scorte obbligatorie

La merce è prelevata da una scorta obbligatoria previo adeguamento del contratto per la costituzione di scorte obbligatorie stipulato con l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE).

Art. 5 Obbligo di fornitura

¹ Un proprietario autorizzato a liberare scorte obbligatorie è tenuto a fornire la merce ai clienti svizzeri.

² Il proprietario di scorte obbligatorie può fornire ai clienti solo le quantità necessarie per coprire il loro fabbisogno effettivo.

³ Il settore alimentazione può revocare una liberazione già autorizzata o respingerne una prevista se un proprietario di scorte obbligatorie non adempie ai suoi obblighi secondo i capoversi 1 e 2.

⁴ Il proprietario di scorte obbligatorie può rifiutarsi di fornire la merce a clienti insolubili.

Art. 6 Obbligo di tenere una contabilità e di fare rapporto

I proprietari sono tenuti a contabilizzare tutte le loro scorte nonché le relative variazioni e a presentare un rapporto settimanale al settore alimentazione.

Art. 7 Opposizione

In virtù dell'articolo 45 della legge del 17 giugno 2016³ sull'approvvigionamento del Paese (LAP), il proprietario di scorte obbligatorie può fare opposizione contro le decisioni del settore alimentazione entro cinque giorni dalla notifica.

³ RS 531

Art. 8 Disposizioni penali

Le infrazioni alle prescrizioni della presente ordinanza sono punite secondo l'articolo 49 LAP⁴.

Art. 9 Esecuzione

L'UFAE e il settore alimentazione sono responsabili dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2019.

17 dicembre 2018

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca:

Johann N. Schneider-Ammann

